

3369/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE 1<sup>A</sup> CIVILE

SENT. 3369/09

in persona del giudice, dr. Serena Sommariva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

REP 002258

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 10213/2008,  
promossa da

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso  
dall'avv. Fabio Quadri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di  
Monza, via Vittorio Emanuele, 52, in forza di procura a margine del ricorso  
introduttivo,

-ricorrente-

contro

██████████, nata a ██████████ 8 e residente a ██████████), via  
██████████ 11, e ZURITEL S.p.A., in persona del procuratore dott. Fabrizio  
Torrioni, con sede in Milano, Piazza Carlo Erba, 6, entrambe rappresentate e  
difese dall'avv. Marcello Di Capua ed elettivamente domiciliate presso il  
suo studio di Milano, viale R. Margherita, 33, in forza di procura in calce  
alle copie notificate del ricorso introduttivo,

-resistenti-

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE.

**CONCLUSIONI**

Per il ricorrente: 1. Accertarsi la responsabilità della signora ██████████ nella  
causazione del sinistro per cui è causa. 2. Dichiararsi tenuti i convenuti Risi  
Lina e Zuritel S.p.A., tutti in solido, al risarcimento dei danni patiti e  
patienti dall'attrice nel sinistro de quo nella misura che verrà liquidata in  
corso di causa ad istruttoria completata. 3. Condannarsi, conseguentemente,  
i convenuti di cui sopra in solido, al pagamento, in favore di parte attrice,  
dell'importo che risulterà liquidato sub 2), oltre interessi legali e

8

rivalutazione monetaria, il tutto dalla data del sinistro al saldo effettivo; 4. con vittoria di spese, diritto ed onorari di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Per le resistenti: accertata e dichiarata la congruità della somma di euro 10.600,00 già proposta in via stragiudiziale ed offerta nuovamente banco iudiciis all'udienza del 3.12.2008 a ristoro di ogni danno patito dal ricorrente, respingere ogni ulteriore domanda e pretesa avanzata nei confronti dei convenuti, per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria o compensazione di spese, diritti e onorari.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.9.2008 e successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, [REDACTED] ha convenuto innanzi a questo Tribunale [REDACTED] e la Zuritel S.p.A., nelle rispettive vesti, la prima di conducente e proprietaria e la seconda di compagnia assicuratrice del veicolo, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non dallo stesso riportati in conseguenza del sinistro stradale occorso in Arcore in data 28.8.2007, alle ore 18.30 circa.

In merito alla dinamica del sinistro, il ricorrente esponeva che, mentre si trovava alla guida del ciclomotore MBK Booster, lungo la via Galera, improvvisamente era stato investito dall'autovettura Matiz tg. [REDACTED] della convenuta che, nell'effettuare una manovra di retromarcia, aveva omesso di concedergli la precedenza, in violazione di quanto stabilito dall'art. 154 C.d.S.

Ciò premesso, quanto ai danni, il signor [REDACTED] lamentava che, in conseguenza dell'incidente, aveva riportato la frattura dell'emipiatto tibiale laterale destro, trattata chirurgicamente e che a detta lesione, comportante un'inabilità temporanea di 40 giorni al 100% e di 60 giorni al 50% e spese mediche per euro 712,55, erano residuati postumi permanenti nella misura del 7%, tali da incidere sulla sua capacità lavorativa specifica e da indurlo ad

anticipare il pensionamento, con una perdita, medio tempore, delle indennità di turno e di straordinario per un importo di complessivi euro 2.700,00.

Il ricorrente chiedeva, infine, la liquidazione del danno morale ed esistenziale, assumendo di non aver potuto avere rapporti sessuali con la moglie nell'arco di sei mesi, di aver dovuto porre fine alle attività ludico ricreative precedentemente praticate (quale podista e arbitro di calcio) e di essersi visto costretto a partecipare al matrimonio della figlia sulla sedia a rotelle.

Entrambe le convenute si sono costituite mediante deposito di memoria difensiva in data 22.11.2008 e, in occasione della prima udienza, celebrata in data 3.12.2008, hanno corrisposto al ricorrente la somma di euro 10.600,00 mediante assegno bancario, somma dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore pretesa.

La causa è stata quindi istruita mediante CTU medico-legale ed assunzione dei testimoni indicati dal ricorrente sulle attività ludico ricreative dallo stesso svolte e in assunto pregiudicate dalle lesioni conseguite all'incidente. Terminata l'attività istruttoria, alle parti è stato concesso termine per il deposito di note difensive, con rinvio della discussione all'odierna udienza del 1.12.2009 e pronuncia, all'esito, della presente sentenza mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

\*\*\*

Deve, innanzi tutto, darsi atto che l'imputabilità in via esclusiva del sinistro a colpa della resistente **[REDACTED]** risulta pacifica, non essendo stata oggetto di contestazione ed emergendo, in ogni caso, con evidenza dalla lettura del rapporto d'incidente stradale, nel quale alla signora **[REDACTED]** è stata contestata la violazione dell'art. 154 C.d.S. in quanto, *"effettuando la manovra di uscita dal parcheggio a pettine e successiva manovra di immissione nello stallo sito lungo il lato opposto della sede stradale, creava pericolo ed intralcio al veicolo sopraggiungente"*.



La materia del contendere risulta quindi circoscritta all'accertamento ed alla liquidazione dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell'incidente.

La CTU medico-legale disposta nel corso del giudizio ha accertato che, in conseguenza del sinistro, il signor [REDACTED] ha riportato la frattura dell'emipiatto tibiale laterale destro, trattata mediante intervento chirurgico in artroscopia di riduzione e sintesi con vite cannulata, con residui postumi pertamenti nella misura del 6%.

Il CTU ha inoltre indicato un periodo d'inabilità temporanea assoluta di sette giorni, parziale mediamente al 75% per sessanta giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per altri trenta giorni, evidenziando, nel contempo, che è senz'altro attendibile che le menomazioni accertate abbiano creato difficoltà nell'espletamento delle attività sportive di podismo, arbitraggio e sci di fondo riferite dal [REDACTED].

Va a questo punto osservato che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale svolta è emerso che il ricorrente, prima dell'incidente, svolgeva attività di arbitro di calcio nei campionati giovanili e di podismo (cfr. tessera CSI di Lecco e tessera Fidal sub doc. 3 ), attività interrotte in conseguenza dell'incidente.

Pochi giorni dopo l'incidente (il giorno 8.9.2007) si è inoltre celebrato il matrimonio della figlia, al quale il ricorrente ha partecipato seduto sulla sedia a rotelle (cfr. doc. 7 e deposizione teste [REDACTED]).

Le appurate circostanze giustificano una personalizzazione della liquidazione del danno che appare congruo determinare nella misura massima consentita, per le lesioni micropermanenti, dall'art. 139, comma 3, del D. lgs. n. 209/2005, ossia in ragione di un quinto (20%) dell'ammontare tabellare del danno biologico.

In applicazione dei criteri di liquidazione di cui all'art. 139, comma primo, del D. lgs. n. 209/2005, come da ultimo aggiornati dal D.M. 19.6.2009, tenuto conto che, all'epoca del sinistro, il ricorrente, nato il giorno 8.7.1952, aveva cinquantacinque anni e un mese (ed era quindi già entrato nel

cinquantaseiesimo anno di vita), il danno biologico permanente, alla luce delle specifiche limitazioni della sfera dinamico-relazione emerse dall'istruttoria, viene pertanto liquidato nella somma di complessivi euro 6.862,76, già comprensiva dell'aumento del 20%.

In base ai parametri di liquidazione sopra richiamati, compete, inoltre, al ricorrente il ristoro del danno biologico temporaneo, pari a:

- euro 297,36 (7 gg x euro 42,48) a titolo di danno da inabilità temporanea totale;
- euro 1.911,60 a titolo di danno da inabilità temporanea parziale al 75% (60 gg x euro 31,86);
- euro 637,20 a titolo di danno da inabilità temporanea parziale al 50% (30 gg x euro 21,24);
- euro 318,60 a titolo di danno da inabilità temporanea parziale al 25% (30 gg x euro 10,62)

il tutto per un importo complessivo di euro 3.462,12.

Considerato che, in conseguenza dell'incidente, il ricorrente si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico e si è visto impedito nelle ordinarie attività della vita quotidiana per un rilevante periodo di tempo, ritiene il Tribunale che ricorrano, senz'altro, i presupposti perché, in aggiunta e ad integrazione del ristoro del danno biologico, venga risarcito anche il c.d. danno morale (ex art. 2059 c.c.-185 c.p.c.), da intendersi quale transeunte turbamento d'animo conseguente all'offesa subita.

Nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità del caso, appare equo quantificare tale voce di danno nella somma di complessivi euro 3.342,51 (pari ad 1/3 di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico temporaneo e permanente).

Le somme complessivamente liquidate a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) devono intendersi esaustive di tutti i pregiudizi alla persona, con conseguente assorbimento dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno esistenziale (ciò vale anche per l'allegata astensione

temporanea dai rapporti sessuali con il coniuge, come tale senz'altro già rientrante nella complessiva valutazione del danno biologico).

Quanto al danno patrimoniale, dalla documentazione in atti emerge che, a causa dell'incidente, il ricorrente ha sostenuto spese mediche per complessivi euro 712,75, somma comprensiva anche dell'esborso per l'estrazione di copia della cartella clinica e dei CD dei radiogrammi (cfr. doc. 10 fascicolo Polini).


Dalle buste paga prodotte risulta, inoltre, che nei mesi antecedenti all'incidente il signor [REDACTED], dipendente della [REDACTED] S.p.A. con qualifica di operaio, ha eseguito un consistente ammontare di ore di lavoro straordinario, percependo i conseguenti indennizzi.

Nel periodo di assenza per malattia (settembre 2007-dicembre 2007), travandosi forzatamente assente dal lavoro, il ricorrente si è visto preclusa la possibilità di percepire i relativi compensi supplementari.

Il conseguente nocumento, tenuto conto della media dell'ammontare della retribuzione per turni e lavoro straordinario come risultanti dalle buste paga in atti, al netto di imposte e contributi ed considerato che si tratta di un danno perdita di *chances* (non essendo affatto certo che il [REDACTED] avrebbe continuato a svolgere ore aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro), viene equitativamente liquidato nella somma di euro 800,00.

Al fine della corretta attualizzazione del danno, tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria, deve a questo punto considerarsi che:

- l'importo di euro 6.862,76, riconosciuto a titolo di danno biologico, è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico micropermanente di cui al D. lgs. n. 209/2005 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state da ultimo aggiornate (1.4.2009);
- poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno)



sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;

- è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20.6.1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: considerato che l'invalidità temporanea è stata determinata in 127 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 2.1.2008;

- la percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 1,93% ed il danno alla data del 2.1.2008 è pari a euro 6.730,39;

- il danno biologico da invalidità temporanea, calcolato nella misura di euro 3.164,76, va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso (28.8.2007) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di euro 3.061,46 (utilizzando il tasso di devalutazione ISTAT del 3,26%);

- il danno morale, valutato nella misura di euro 3.342,51, in base ai medesimi criteri sopra esposti va riportato anch'esso, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di euro 3.233,41;

- quanto alle spese mediche e di cura, accertate in complessivi euro 712,75, trattandosi di somma non attualizzata, il *dies a quo* da considerare per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi è quello dei singoli esborsi, mentre, quanto al danno patrimoniale da perdita di *chances* di lavoro straordinario, la decorrenza va riferita alla data del sinistro;

- alla parte danneggiata è stato corrisposto, in occasione dell'udienza del 3.12.2008, un acconto di euro 10.600,00;



- secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 10.3.1999, n. 2074) quando si deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, il calcolo dev'essere eseguito sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei; ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno: sulla base della metodologia scelta si ritiene di calcolare gli acconti al momento in cui essi sono stati corrisposti detraendoli dall'importo della liquidazione del danno computata al momento del versamento dell'acconto;

- l'acconto viene imputato prima al capitale (Cass., sez. III, 14.3.1996, n. 2115) in quanto l'art. 1194 c.c., che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e quindi al capitale, è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, esso non trova quindi applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito;

- i conteggi sono eseguiti, quindi, in modo da considerare la riduzione del capitale liquidato di pari importo all'acconto versato, così che per il periodo successivo al versamento dell'acconto per tale importo non maturano più rivalutazione ed interessi;

Ciò premesso, quanto al calcolo della rivalutazione:

le somme liquidate (crediti di valore) devono essere rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno della pronuncia della sentenza (stante la necessità di previa esecuzione dei conteggi, il calcolo è stato in realtà eseguito in data 29.11.2009);

- la rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare





la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.):

- la rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.

Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" o "moratori".

Tenuto conto di quanto statuito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/1995, gli interessi vengono qui calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione al tasso legale sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale.

Il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

In applicazione dei criteri sopra illustrati, le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

A) danno all'epoca dell'insorgenza (c.d. "aestimatio"):	euro 14.538,01
B1) Interessi maturati sino alla sentenza:	euro 603,71
B2) Rivalutazione maturata sino alla sentenza:	euro 385,71
totale:	euro 9.854,60
C) Anticipi versati (da dedurre):	euro 10.600,00
Importo totale (A + B - C) dovuto (c.d. "taxatio"):	euro 4.927,43
di cui:	
euro 3.938,01 per capitale, euro 385,71 per rivalutazione ed euro 603,71 per interessi	



Le resistenti vanno, pertanto, condannate in solido tra loro a rifondere al ricorrente il predetto importo, a titolo di ristoro del residuo danno.

Sulla somma complessiva di euro 4.927,43 decorrono, inoltre, come da domanda gli ulteriori interessi di mora al tasso legale sino al saldo.

Considerato che la misura del danno accertata in sentenza è inferiore a quella richiesta dal ricorrente e tenuto inoltre conto del consistente acconto offerto dall'assicurazione sin dalla fase stragiudiziale a titolo transattivo, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo, con conseguente condanna delle resistenti, soccombenti, in via tra loro solidale a rifondere al Polini i residui due terzi.

La liquidazione segue nel dispositivo sulla base della nota spese depositata dalla difesa del ricorrente.

Anche le spese di CTU, definitivamente liquidate nella misura del fondo spese di euro 500,00, oltre IVA, assegnato in sede di conferimento dell'incarico, si pongono definitivamente, per le medesime ragioni, per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico solidale delle resistenti.

Compete, inoltre, al ricorrente l'integrale rifusione delle spese di assistenza legale della fase stragiudiziale.

L'importo di euro 1.270,00 al riguardo esposto appare, peraltro, eccessivo rispetto al valore della controversia ed all'attività di assistenza prestata, circoscritta, per quanto risulta, al mero invio della raccomandata recante la richiesta risarcitoria.

Né rileva che la stessa assicurazione convenuta, in via transattiva, prima del presente giudizio, si fosse dichiarata disposta a corrispondere la predetta somma a titolo di concorso nelle spese legali, in quanto l'offerta era stata avanzata nell'ottica della chiusura stragiudiziale del contenzioso.

Fallito il tentativo di composizione bonaria è evidente che la liquidazione del compenso spettante al legale per la fase stragiudiziale va eseguita tenuto conto dei successivi sviluppi giudiziari dell'attività, evitando ingiustificate duplicazioni.

Alla luce delle espresse considerazioni, appare congruo circoscrivere il rimborso delle competenze per l'attività resa nella fase stragiudiziale entro l'importo omnicomprensivo di euro 600,00 che, quale ulteriore voce di danno risarcibile, va attualizzata, mediante aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi annui ISTAT del costo vita e degli interessi compensativi, al tasso legale, sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dell'esborso (da individuarsi, sulla base della fattura prodotta quale doc. 13, nel giorno 3.6.2008) sino all'odierna sentenza, a far tempo dalla quale, sulla somma complessivamente risultante, continuano a decorrere gli interessi moratori, al tasso legale, sino al saldo effettivo.

La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva; le spese di registrazione della stessa, giusta il disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 D.P.R. 131/1986, debbono essere prenotate a debito delle resistenti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Monza, sezione 1<sup>a</sup> civile, in persona del giudice dott. Serena Sommariva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 10213/2008 promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] e Zuritel S.p.A., nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) dichiara [REDACTED] responsabile in via esclusiva del sinistro per cui è causa e, dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte della Zuritel S.p.A., di un acconto di euro 10.600,00 in occasione dell'udienza del 3.12.2008, condanna le resistenti in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo complessivo di Euro 4.927,43, a titolo di risarcimento dei residui danni patrimoniali e non dallo stesso patiti in conseguenza dell'incidente, somma da intendersi già comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici medi annui ISTAT del costo vita e degli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate fino alla data della sentenza, oltre agli ulteriori

interessi moratori, al tasso legale, che matureranno sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;

- 2) compensa tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna le resistenti, in via tra loro solidale, alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui due terzi che liquida complessivamente in euro 2.309,00, di cui euro 173,00 per spese, euro 996,00 per diritti ed euro 1.140,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., nonché al rimborso delle spese legali stragiudiziali nella misura omnicomprensiva di euro 600,00, con la rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi annui ISTAT del costo vita e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 3.6.2008 sino all'odierna sentenza e con gli ulteriori interessi legali, sulla somma complessivamente risultante, dalla sentenza sino al saldo;
- 3) pone definitivamente le spese di CTU, nella misura del fondo spese di euro 500,00, oltre IVA, definitivamente per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico solidale delle resistenti;
- 4) dichiara il presente dispositivo provvisoriamente esecutivo per legge e le spese di registrazione della sentenza prenotate a debito delle resistenti, in solido tra loro.

Monza, 1.12.2009

Il Giudice

Serena Sommariva



IL CANCELLIERE 01  
MARTINA CRIPPA

TRIBUNALE MONZA
Depositato oggi
4 DIC 2009
IL CANCELLIERE

